

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confartigianato e Confagricoltura (estensore) |

nella seduta del 20 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La vicenda portata alla cognizione del Collegio concerne la configurabilità della responsabilità dell'intermediario del destinatario di un bonifico fraudolentemente disposto a danno dell'ordinante, per il mancato blocco dell'ordine pur in presenza di denuncia del carattere fraudolento della disposizione bancaria. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo rivolto all'intermediario resistente il 9 febbraio u.s., l'odierno ricorrente, per il tramite di un difensore di fiducia, ha esposto che in data 9 novembre 2009, in occasione della consultazione on line degli ultimi movimenti effettuati sul conto corrente intrattenuto con un intermediario terzo, si sarebbe avveduto dell'esistenza di quattro ordini di bonifico, in realtà mai disposti, a favore di un nominativo sconosciuto ed a valere su di un conto corrente acceso presso l'intermediario resistente per un importo complessivo di circa €

10.000,00. Resosi conto di essere stato vittima di una truffa ad opera di ignoti, l'odierno ricorrente avrebbe preso contatto con la filiale dell'intermediario presso cui era acceso il conto corrente su cui le somme erano state accreditate per chiederne il blocco. Sempre secondo quanto si leggeva nel reclamo il ricorrente – richiesto di trasmettere la denuncia presentata ai carabinieri in pari data (richiesta tempestivamente soddisfatta) – avrebbe ricevuto assicurazione dai responsabili della filiale del resistente che i bonifici erano ancora in lavorazione, sicché le somme sarebbero state senz'altro bloccate. Tali assicurazioni si sarebbero rivelate, tuttavia, non rispondenti al vero, giacché le somme oggetto dei bonifici fraudolenti sono state *“in un secondo momento...prelevate”*

Alla luce di quanto esposto, il difensore del ricorrente chiedeva la restituzione della somma indebitamente sottratta al proprio cliente e resa possibile dal mancato *“blocco delle operazioni in oggetto”*, con riserva di agire anche per il risarcimento dei danni.

Per i fatti occorsi il ricorrente procedeva altresì a sporgere formale querela.

Con nota del 26 febbraio successivo l'intermediario resistente ha risposto al reclamo, precisando di aver operato *“nelle operazioni di bonifico in contestazione....unicamente quale banca passiva”* e comunicando che gli accertamenti svolti in ordine a quanto lamentato non avevano evidenziato, per quanto di propria competenza, nessuna anomalia.

Non soddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente, sempre tramite il medesimo difensore, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario. In sede di ricorso il legale ha contestato quanto già esposto in sede di reclamo e ha chiesto all'ABF di *“accertare la responsabilità dell'istituto di credito...in ordine al verificarsi di operazioni finanziarie abusivamente svolte on line sul c/c di cui è intestatario”* il proprio assistito.

L'intermediario ha risposto al ricorso con controdeduzioni, nelle quali ha preliminarmente eccepito sia il proprio difetto di legittimazione passiva - dal momento che *“non intrattiene...alcun rapporto giuridico con il ricorrente, titolare presso altra Banca del c/c a valere sul quale sono stati effettuati i bonifici in contestazione”*, e che nella fattispecie per cui è controversia esso ha agito quale *“mandataria nell'incasso dei bonifici apparentemente disposti in favore”* di una propria correntista - sia l'improcedibilità del ricorso all'ABF in quanto la questione contestata sarebbe già sottoposta al vaglio dell'Autorità giudiziaria per effetto della denuncia per truffa sporta presso i Carabinieri.

Venendo al merito degli addebiti, l'intermediario ha sottolineato che i bonifici in contestazione sono stati ordinati da una società di cui il ricorrente è legale rappresentante

e accreditati tutti entro il 5 novembre 2009 sul c/c della correntista, la quale, peraltro, ha sempre provveduto a prelevare tutti gli importi nel medesimo giorno di accredito.

L'intermediario resistente ha, quindi, in parte contestato la ricostruzione dei fatti così come fornita dal ricorrente rilevando, in particolare, di aver appreso di quanto accaduto per il tramite di un'altra banca del gruppo, che con "*comunicazione a mezzo fax*" del 9 novembre 2009 ha tra l'altro trasmesso copia della denuncia sporta dall'interessato. Inoltre i dipendenti della banca con i quali il ricorrente ha interloquito hanno fornito rassicurazioni circa il blocco di eventuali "*ulteriori bonifici*" precisando nel contempo che "*le somme accreditate con i bonifici de quo erano già state prelevate*". Ciò nonostante, la resistente ha "*immediatamente ...provveduto a contattare*" la beneficiaria dei pagamenti "*per chiedere la restituzione delle somme percepite*" che, però, erano state già trasferite all'estero.

Tutto ciò premesso, il resistente ha chiesto all'ABF di dichiarare il ricorso improcedibile o, in subordine, di rigettare le richieste del ricorrente perché infondate.

Alle controdeduzioni dell'intermediario, il ricorrente ha risposto con note del 24 giugno u.s. nelle quali ha contestato l'eccezione di improcedibilità non essendo allo stato pendente alcun procedimento giudiziario per i fatti oggetto di denuncia – querela. L'intermediario, con nota del 7 luglio u.s., ha rinnovato l'eccezione di irricevibilità del ricorso e nel merito, premesso di non aver trattenuto presso di sé alcuna somma, ha respinto l'addebito "*di qualsivoglia responsabilità...per la truffa subita dal ricorrente*".

DIRITTO

Occorre innanzitutto esaminare le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario. Entrambe risultano infondate.

Manifestamente infondata è l'eccezione di irricevibilità del ricorso in ragione della presentazione da parte del ricorrente dell'esposto - querela con cui chiede alla polizia giudiziaria di procedere alle indagini volte a verificare l'esistenza di una truffa ai suoi danni. È, infatti, fuori di dubbio che le disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 128-bis TUB, allorché escludono la possibilità di portare all'esame dell'ABF questioni già sottoposte all'autorità giudiziaria, deve essere intesa in stretta correlazione con l'attitudine dell'intervento di quest'ultima ad assicurare tutela all'interesse individuale vantato dalla parte istante e che potrebbe trovare eguale soddisfazione attraverso il procedimento

avanti codesto Arbitro. Ciò che, allora, esclude all'evidenza qualsiasi preclusione allorché il ricorrente si sia limitato solo ad investire la polizia giudiziaria per gli accertamenti di relativa competenza, e poi meno che mai rispetto alla fase delle indagini da parte della Procura che ancora non abbiano messo capo ad alcun esito processualmente rilevante sul piano penale.

Ma egualmente infondata appare anche l'eccezione con cui l'intermediario mira a far valere non solo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda articolata dal ricorrente, ma anche, anzi prima ancora, il difetto della legittimazione del ricorrente ad adire l'Arbitro Bancario Finanziario; difetto di legittimazione del ricorrente derivante dal fatto di non potersi qualificare cliente del resistente stante l'assenza di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con quest'ultimo e che abbia attinenza con le vicende di cui alla presente controversia.

Ed invero, quanto al tema del difetto di legittimazione del ricorrente a rivolgersi all'ABF, ritiene il Collegio di dover confermare quanto ancora di recente espresso sul punto: vale a dire che se è vero che la definizione di "cliente", presupposto per l'accesso alla procedura di soluzione delle controversie avanti all'Arbitro Bancario Finanziario, rimanda alla figura di soggetto che ha, o che ha avuto, con un intermediario un rapporto contrattuale, avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, è vero anche che tale definizione non intende limitare soggettivamente la garanzia di accesso all'ABF, ma soltanto definire in modo oggettivo il quadro dei rapporti sostanziali che possono essere dedotti dinanzi all'Arbitro. Ciò implica, pertanto, che quando si tratti di rapporti o servizi che coinvolgono l'attività di più d'un intermediario, perché la natura stessa del servizio richiesto coinvolge l'operatività sinergica di diversi istituti – come è appunto nel caso di specie, che coinvolge necessariamente l'attività della banca ordinante e di quella ricevente, atteso che soltanto la combinazione delle due attività può realizzare il servizio bancario richiesto - risulta un fuor d'opera limitare la definizione di "cliente" al solo rapporto con la banca ordinante; e ciò per la semplice ragione che il detto rapporto costituisce soltanto un segmento, privo di autonomia, del servizio bancario che viene richiesto da chi ordina il bonifico su propri fondi. Da tali premesse discende dunque che l'essere "cliente" della banca ordinante è di per sé condizione sufficiente per l'accesso all'ABF, e ciò anche qualora, come nel caso, il ricorrente si dolga poi di comportamenti della banca ricevente.

Quanto, invece, all'eccezione di difetto di legittimazione passiva essa risulta infondata alla luce di quel consolidato orientamento a mente del quale la questione della legittimazione delle parti del procedimento deve essere verificata alla stregua della domanda così come

formulata dall'istante. Ebbene poiché nel caso in esame ciò che chiede l'istante è, in definitiva, di essere risarcito dei danni derivanti dalla negligenza del resistente, il quale pur essendone in condizione non avrebbe bloccato il bonifico fraudolento, appare chiaro che una volta risolta positivamente la questione della legittimazione del ricorrente a rivolgersi all'ABF deve essere anche riconosciuto che l'intermediario ricevente evocato come parte del procedimento sia il soggetto legittimato a resistere e a contraddire quando quella che viene proposta è appunto una domanda che chiama in causa la correttezza dei suoi comportamenti nell'esecuzione delle attività di sua competenza.

Venendo all'esame del merito della richiesta, il ricorso si presenta manifestamente infondato.

Nel caso di specie non è controverso tra le parti, perché anzi la datazione è sostenuta dallo stesso ricorrente, che la presa di coscienza da parte di quest'ultimo in relazione al carattere presumibilmente fraudolento delle operazioni disposte da ignoti in suo danno è avvenuta solo il 9 novembre in occasione della consultazione del conto *on line*. Ma al tempo stesso dalla documentazione versata in atti dall'intermediario (cfr. denuncia ai carabinieri sempre in data 9 febbraio, nonché copia degli estratti conto attestanti la movimentazione del conto intestato alla beneficiaria dei bonifici) si evince con eguale chiarezza non solo che tutti i bonifici erano di diversi giorni antecedenti a quello della consultazione *on line* delle voci del conto (i bonifici sono tutti avvenuti tra la fine del mese di ottobre e i primissimi giorni di novembre), ma anche che tutte le somme bonificate dal ricorrente a favore del nominativo sconosciuto risultano essere state incassate da quest'ultimo ben prima della stessa segnalazione.

Insomma, e per concludere sul punto, la sequenza dei fatti per cui è controversia attesta che il comportamento dell'intermediario di cui il ricorrente si duole non è sanzionabile; e ciò appunto perché quella di bloccare i fondi sul conto del destinatario rappresentava una condotta assolutamente inesigibile, posto che le somme di denaro risultavano già prelevate molto tempo prima della stessa segnalazione.

Solo per scrupolo di completezza preme aggiungere che la correttezza dell'intermediario nella vicenda per cui è causa discende da ciò: che anche all'indomani della scoperta che le somme erano state prelevate, esso risulta essersi attivato per ridurre il potenziale pregiudizio del ricorrente. Il che è allora ulteriore motivo per affermare che all'intermediario non si possano muovere addebiti circa un supposto, e inesistente, deficit di diligenza.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 817 del 27 luglio 2010

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI